

TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di impresa, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

1. Dott.ssa Raffaella Simone - Presidente
2. Dott.ssa Assunta Napoliello - Giudice
3. Dott. Michele De Palma - Giudice relatore

udita la relazione del Giudice delegato, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. (omissis) /2020 R.G. vertente tra:

GARANTI

- ATTORI -

E

BANCA

- CONVENUTA -

- FATTO E DIRITTO -

1. Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio gli attori in epigrafe hanno chiesto: "IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO 1) accertare e dichiarare la nullità assoluta delle garanzie fideiussorie imposte come essenziali e fatte sottoscrivere su moduli prestampati agli odierni attori dalla Banca convenuta – pena la chiusura di ogni rapporto di credito con le società della **OMISSIS** sas) – per violazione del combinato disposto degli artt. 2 co., 2 lett. a) della legge antitrust n. 287 del 1990, art. 1418 e 1419, 1 co., c.c.; nonché dell'art. 119 TUB e delle disposizioni di cui alla Delibera CICR del 04.03.2003; 2) conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto dagli odierni attori nei confronti della Banca convenuta; 3) condannare controparte al risarcimento dei danni subiti e subendi dagli odierni attori – anche per violazione dell'art. 119 TUB e delle disposizioni di cui alla Delibera CICR del 04.03.2003 – da quantificarsi in corso di causa, anche in via equitativa, nei limiti delle fideiussioni per cui è causa; IN OGNI CASO 4) Condannare controparte al pagamento di spese, diritti ed onorari di lite (oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge), da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario".

Costituendosi, la banca convenuta ha eccepito, nel merito, l'infondatezza della domanda proposta e chiesto pertanto il rigetto delle avverse domande; con vittoria delle spese di lite.

Sollevata d'ufficio la questione relativa all'incompetenza territoriale della Sezione specializzata in materia di impresa adita in favore di quella di Napoli ex art. 4 co. 1 ter lett. c) d.lgs. 168/2003, all'udienza del 29.4.2021 si è rimessa al merito la decisione sulla predetta questione pregiudiziale.

All'odierna udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. le parti hanno concluso mediante il deposito di note di trattazione scritta.

2. Pur volendo ritenere sussistente la competenza della Sezione Specializzata adita, le domande attoree vanno rigettate per quanto di ragione.

Il presente giudizio verte sulla nullità delle seguenti fideiussioni sottoscritte dagli attori:

- 1) "fideiussione omnibus" del 14.12.2017;
- 2) "fideiussione per operazione specifica" (finanziamento di € 350.000,00) del 31.1.2018;
- 3) "fideiussione per operazione specifica" (finanziamento di € 500.000,00) del 18.6.2018;
- 4) "fideiussione per operazione specifica" (finanziamento di € 650.000,00) del 16.11.2018;
- 5) "fideiussione per operazione specifica" (finanziamento di € 200.000,00) del 16.11.2018; (v. doc. nn. 2-7 fasc. attoreo);
- 6) "fideiussione per operazione specifica" (finanziamento di € 400.000,00) del 16.1.2019.

La difesa attorea assume la nullità delle predette fideiussioni in quanto aventi contenuto conforme allo schema ABI del 2003, quanto alle cd. clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all'art. 1957 c.c., censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2.5.2005, perché integranti un'intesa restrittiva della concorrenza, con conseguente loro nullità per violazione della normativa antitrust di cui all'art. 2 della legge 287/1990.

Tuttavia, osserva il Collegio, che nella specie non si è in presenza solo di una fideiussione omnibus (quella sub 1), ma anche di cinque fideiussioni specifiche (quelle sub 2-6) con le quali gli attori si sono costituiti fideiussori nei confronti della banca convenuta per l'adempimento delle obbligazioni derivati da altrettanti rapporti di finanziamento, analiticamente indicati in ciascuno degli stessi atti fideiussori (né muta la qualificazione delle fideiussioni prestate il fatto che in ciascuna vi sia il riferimento all'importo massimo garantito poiché ciò che rileva è che la stessa riguardi un singolo rapporto coevo e non obbligazioni in genere presenti e future).

Tenuto conto del carattere specifico delle cinque fideiussioni, non vi è prova in atti che si sia in presenza di un contratto che costituisce applicazione "a valle" di un'intesa anticoncorrenziale vietata dall'art. 2 legge 287/1990. Difatti, come noto, con il provvedimento n. 55/2005, la Banca d'Italia censurò lo schema di contratto di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003 che attribuiva, con l'introduzione delle clausole 2, 6 e 8, indebiti vantaggi alle singole banche e sfavoriva il cliente che, di contro, doveva sottostare a pattuizioni vessatorie, frutto di una intesa ritenuta anticoncorrenziale, in violazione dell'art. 2 comma 3 l. 287/1990. Quindi, come esposto dalla Banca d'Italia, l'oggetto dell'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale nel provvedimento del 2005 è costituito dalle condizioni generali del modello ABI per la fideiussione omnibus, ossia di quella particolare garanzia personale di natura obbligatoria che impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, che il debitore principale ha assunto entro un limite massimo predeterminato ex art. 1938 c.c.

Ciò significa che, solo qualora taluno sia obbligato rispetto ad una fideiussione in questi termini esposti e così qualificata potrà invocare la natura di prova privilegiata della decisione della Banca d'Italia n. 55/2005.

Tuttavia, nel caso in esame, gli attori rispetto alle fideiussioni specifiche non hanno allegato, né tantomeno provato, la sussistenza di fatti tali da far ritenere l'esistenza di una prassi contrattuale diffusa presso gli istituti di credito, violatrice, rispetto alle fideiussioni specifiche, del disposto di cui all'art. 2, legge n. 287/1990.

Va ulteriormente evidenziato, anche in relazione all'unica fideiussione omnibus per cui è causa (quella sub 1), che l'istruttoria alla base del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia copre un arco temporale che si conclude nel 2005 e ignora inevitabilmente il periodo successivo. In effetti, malgrado la riconosciuta natura di prova privilegiata dell'accertamento compiuto in sede amministrativa dalla Banca d'Italia, non si ritiene, comunque, sufficiente allegare e produrre il suddetto provvedimento n. 55/2005 per le garanzie fideiussorie successive al (maggio) 2005 rispetto alle quali non è possibile ricorrere a tale provvedimento per provare l'applicazione uniforme delle clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI, peraltro, come già esposto, relativo alle fideiussioni omnibus. Quindi, lo iato temporale tra l'accertamento della Banca d'Italia e la sottoscrizione delle fideiussioni di cui si deduce la nullità (anni 2008 e 2012), fa venir meno qualunque presunzione di dipendenza delle fideiussioni impugnate dall'intesa accertata ormai nel lontano 2005. Spetta così al garante, in presenza di una contestazione della banca convenuta, fornire la prova del principale elemento costitutivo della nullità del contratto "a valle", ossia l'applicazione uniforme, all'epoca della sottoscrizione dell'atto fideiussorio, delle clausole 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall'ABI (così anche, Cass. n. 30818/2018; Cass. n. 29810/2017; Trib. Milano 19.1.2022, Sezione Specializzata Impresa).

Dunque, nel caso in esame, essendo le fideiussioni di gran lunga posteriori al 2005 (essendo state sottoscritte circa dodici anni dopo e più rispetto all'accertamento della Banca d'Italia) ed avendo la

banca convenuta fin dalla comparsa di costituzione e risposta contestato la sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale, spetta agli attori allegare e dimostrare la persistenza dell'intesa evidenziata da Banca d'Italia nel maggio del 2005 ovvero l'esistenza di una nuova intesa anticoncorrenziale.

Tuttavia, tale prova non è stata fornita neppure con l'avvenuta produzione in atti di modelli di fideiussione di altre banche, contenenti le tre clausole oggetto di censura della Banca d'Italia (v. doc. 11).

Trattasi dei seguenti modelli:

- 1) fideiussione specifica del 9.10.2018 della **Banca (omissis) spa**;
- 2) fideiussione omnibus del "7.2015" della **(omissis) Banca spa**;
- 3) fideiussione specifica del 10.3.2017 senza indicazione della banca di riferimento;
- 4) fideiussione omnibus del **Banco (omissis)spa**, senza indicazione di data;
- 5) fideiussione specifica del 16.11.2018 del **Banco (omissis) spa**;
- 6) fideiussione omnibus del 28.4.2005 della **Banca(omissis)spa**;
- 7) fideiussione specifica del 7.9.2007 della **Banca (omissis) spa**;
- 8) fideiussione omnibus del 24.2.1989 **Banco di (omissis)**;
- 9) fideiussione omnibus del 12.11.2001 della **Banca (omissis)**.

Tali modelli sono insufficienti a provare la sussistenza della dedotta intesa anticoncorrenziale tra le banche nel periodo di sottoscrizione delle fideiussioni (specifiche e omnibus) per cui è causa, ossia, come visto, nell'arco temporale da fine 2017 ad inizio 2019.

Infatti, i modelli prodotti indicati in precedenza da sub 6) a sub 9) si riferiscono a fideiussioni risalenti e quindi distanti nel tempo dalle fideiussioni per cui è giudizio.

Il modello sub 4) è privo di data e pertanto non utile ai fini dell'indagine che qui interessa.

I soli modelli sub 1), 2), 3), e 5) recano la data prossima al periodo in cui sono state sottoscritte le fideiussioni degli attori, ma trattasi di un numero esiguo, inidoneo a provare l'intesa anticoncorrenziale tra istituti di credito se si considera anche che il modello sub 3) non indica la banca di riferimento ed il modello sub 2) risale a più di due anni prima del primo atto di fideiussione firmato dagli attori (del 14.12.2017).

Pertanto, i modelli di fideiussione prodotti non dimostrano, neppure in via presuntiva, che un numero significativo di istituti di credito, all'intero dello stesso mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela nel periodo di cui discute modelli uniformi di fideiussioni, contenenti le tre clausole in discussione, in modo da privare la stessa clientela del diritto di una scelta effettiva tra prodotti alternativi e in concorrenza.

Il rigetto della domanda principale di nullità comporta il rigetto anche delle domande ad essa connesse proposte dagli attori.

3. Le spese e le competenze di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo.

Le competenze legali vengono liquidate sulla base dei parametri medi (minimi per la fase decisoria) previsti dal d.m. n. 55/2014 (come aggiornati con il d.m. 147/2022) per lo scaglione delle cause di valore indeterminabile.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di impresa, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, così provvede:

- 1) rigetta le domande;

2) condanna gli attori in solido al pagamento delle spese processuali in favore della **BANCA** che liquida in euro 9.071,00 per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso.

Così deciso in Bari, il 05/12/2022.

Il Giudice est.
Dott. Michele De Palma
Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Simone

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE